

BEILAGE ZUM BESCHLUSS
ALLEGATO ALLA DELIBERA
Nr. 26 vom 14.04.94
del

Stadtdirektor / Bürgermeister
Hans Kompassner



Stadtdirektor / Sekretär
Hans Kompassner

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

La Legge regionale 31.07.1993, nr. 13 recante norme in materia di procedure amministrative e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dispone all'articolo 7, l'comma, che le concessioni di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati sono precedute dalla predeterminazione e dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi.

Tali criteri e modalità devono formare oggetto di apposito regolamento che dovrà tenere conto anche delle norme contenute nella Legge 30.12.1991, n. 412, nell'Ordinamento dei comuni e nello Statuto.

Si denota la tendenza che i provvedimenti ampliativi non vengono, quanto alle procedure, lasciati alla libera discrezione dell'amministrazione. Si richiede la preventiva determinazione di criteri e delle procedure, alla cui osservanza l'amministrazione deve attenersi. Vi è di più: l'osservanza delle menzionate norme costituisce uno dei presupposti per la legittimità del provvedimento finale.

Art. 1
(Contenuto e finalità)

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge regionale 31.07.1993, nr. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti.

Art. 2
(Procedimento)

1. In sede di approvazione del bilancio di previsione vengono fissati i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande per la concessione di sussidi e contributi, con riferimento ai capitoli di bilancio dotati dei rispettivi stanziamenti.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano, fornendo sintetica motivazione.

Art. 3
(Settori di intervento)

1. Il Comune, quale rappresentante della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nelle diverse manifestazioni di vita degli associati siano essi singoli od organizzati in gruppi per la cura di interessi comuni.

2. Nell'ambito dei principi di cui al precedente comma il comune agevola e sostiene ad esempio le attività svolte da singoli od in forma associata nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e sanitaria,
- b) attività culturali, educative e di formazione,
- c) attività sportive, ricreative e di tempo libero,
- d) protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- e) promozione dello sviluppo economico locale
- f) in materia di culto.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'articolo 28, comma 2, lettera g) del T.U. sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.G.R. del 14.10.1993, nr.19/L;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Art. 4
(Soggetti ammessi)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti privati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di associazioni e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.;
- d) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative, anche di carattere straordinario, che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Art. 5

(Condizioni generali di concessione)

1. Chiunque richiede la concessione di interventi finanziari da parte del comune oltre a precisare le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto, deve fornire tutte le informazioni ed indicazioni ed allegare all'istanza la documentazione nei modi e nelle forme indicati nei seguenti commi.

2. Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione, ente o comitato, devono essere corredate dei documenti di seguito elencati :

- a) se trattasi di intervento per la propria normale ed ordinaria attività: relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, programma e piano finanziario;
- b) se trattasi di interventi per iniziative od attività di natura straordinaria : preventivo di spese e piano finanziario;
- c) quando si tratta di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale l'istanza deve essere corredata dal rispettivo programma, con indicazione dell'epoca e del luogo della manifestazione; dovrà essere allegato il preventivo di spesa con piano finanziario, nel quale dovrà essere incluso, fra le entrate, il controvalore relativo alla eventuale messa a disposizione gratuita di strutture pubbliche.

3. Oltre alla documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma dovranno essere allegate alle istanze la dichiarazione prevista dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, nr. 55 (legge "antimafia") se ed inquanto prescritta nonché la dichiarazione prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 29.9.1973, nr. 600 (ritenuta di imposta).

Art. 6
(Responsabilità)

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per la finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali e merci (legname).

Art. 7
(Pubblicità)

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 8
(Albo dei beneficiari)

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo é aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. L'albo é istituito in conformita' al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

4.) Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, denominazione e ragione sociale, indirizzo;
- b) finalita' dell'intervento , espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

5. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformita' all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio ragioneria.

6. L'albo é pubblicato per (trenta giorni) all'albo pretorio del Comune.

7. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua ripubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti interessati.